

Parola d'ordine: semplificare

a cura della redazione

In questi anni si è assistito, e si assiste tuttora, ad un processo di profonda trasformazione dei procedimenti tecnico-amministrativi che accompagnano la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle opere edilizie del nostro Paese. La Smart regulation europea ha richiesto politiche di semplificazione e allineamento che hanno coinvolto anche l'antincendio.

Per tenere il polso del cambiamento, dell'impatto sulla comunità tecnica e non perdere il filo conduttore delle modifiche che si stanno attuando nasce una "tavola rotonda virtuale", una rubrica nella quale si affrontano le tematiche di prevenzione incendi ascoltando tutti gli interlocutori del mercato: i tecnici progettisti, gli imprenditori e i Vigili del fuoco.

Storicamente lo scopo della Tavola rotonda era quello di evitare conflitti di prestigio. Infatti, non essendoci nessuno a capo-tavola, ogni cavaliere (re compreso) aveva il suo posto uguale a tutti gli altri. Questo è un po' il senso e il significato di questa nuova rubrica che abbiamo ideato.

In questo primo appuntamento abbiamo incontrato uno dei tanti Progettisti dell'antincendio per tentare di capire cosa è cambiato nella loro attività con le nuove norme di semplificazione.



LA PAROLA AI PROGETTISTI

D Anche nell'area tecnica del Paese si parla di semplificazione delle procedure e di riduzione degli oneri regolatori. Possiamo dire che nel settore della prevenzione incendi questo processo si è concluso con l'emanazione del D.P.R. 151 del 2011 sul nuovo regolamento?

È più realistico dire che è iniziato con il D.P.R. 151 del 2011. Nel senso che il nuovo regolamento di prevenzione incendi ha semplificato una parte del settore; ma, per ora, i maggiori benefici sono stati per i titolari delle attività, più che per i progettisti.

Prima, l'avvio delle cosiddette "attività A" - considerate a minor rischio di incendio - seguiva lo stesso iter autorizzativo di quelle a maggior rischio. Il nuovo regolamento, invece, permette ai loro Titolari di iniziare l'eser-

cizio presentando contestualmente la SCIA ai Vigili del fuoco.

Quindi, la semplificazione c'è stata, realmente, nei procedimenti.

I Titolari delle piccole attività, le A per intendersi, risparmiano le spese legate all'iter di approvazione del progetto e soprattutto i tempi che, nei procedimenti vigenti prima del 151, erano prefissati ugualmente per tutte le attività, e impedivano la realizzazione delle opere prima dell'approvazione del progetto da parte di Vigili del fuoco; mentre la sub condicio approvativa ora vale solo per le attività B e C.

D Quindi, nel caso più semplice, quello delle attività di tipo A, i titolari beneficiano di una riduzione dei costi per la burocrazia e di una riduzione dei tempi di realizzazione e avvio dell'attività. E per i progettisti in cosa si traduce questo meccanismo?

Adesso possiamo progettare un'attività in categoria A, pensiamo a un piccolo negozio, oppure un hotel, una sala conferenze ecc., seguirne la realizzazione e completare i lavori senza l'obbligo dell'intervento dei Vigili del fuoco.

Di fatto, non c'è alcun procedimento burocratico che possa incidere sui tempi fino all'avvio dell'attività. Solo dopo la presentazione della "SCIA," è chiamato in gioco l'organo controllore (i Vigili del fuoco) che deve valutare se intervenire o meno nei successivi 60 giorni, ma intanto l'attività è in esercizio. Per questo riteniamo che la grande semplificazione riguardi i Titolari delle attività ma non i progettisti. Per noi progettisti - proprio nel settore delle attività A - la situazione è cambiata dal momento che ci sono state affidate tutte le responsabilità che prima facevano capo al cosiddetto Certificato di Prevenzione Incendi.

E quest'aspetto deve essere chiarito ai Titolari delle attività che devono accettare il maggior costo delle parcelle professionali associandolo al valore "autorizzativo" delle



ph. Dreamstime

nostre asseverazioni. Queste, oggi, sono lo strumento che rende possibile l'inizio delle attività - senza l'intervento dei Vigili del fuoco - con un evidente riduzione degli oneri complessivi a carico dei titolari nel previgente regolamento di prevenzione incendi.

D **In sostanza, per i progettisti c'è maggiore autonomia e responsabilità.**

Allora, vincolare la progettazione delle attività alle regole tecniche verticali, rappresenta un ostacolo. Non converrebbe lasciare il professionista libero di proporre le soluzioni tecniche delle quali poi è chiamato a rispondere?

Bisogna fare una distinzione iniziale. Attività di tipo A e attività di tipo B e C.

Per le attività di tipo A le regole tecniche sono indispensabili. La SCIA deve essere accompagnata dall'asseverazione del progettista sulla base di una regola tecnica prescrittiva.

Quindi, per i progettisti, il riferimento alla regola tecnica diventa un passaggio obbligato che, tra l'altro, è di aiuto proprio per la "prescrittività" delle disposizioni che non permettono mediazioni in contraddittorio tra i titolari delle attività e i Vigili del fuoco.

Ma spesso è proprio questa rigidità che incontriamo quando sviluppiamo un progetto, a creare difficoltà insormontabili che ci conducono, obbligatoriamente, alla richiesta di deroga. A scapito della rapidità dei tempi che la semplificazione delle attività in categoria A ha raggiunto col nuovo regolamento di prevenzione incendi.


D **Sta dicendo che le regole tecniche sono eccessivamente rigide e in qualche modo potrebbero essere semplificate?**

La regola tecnica verticale è una rete a maglie preformate, non sempre tutte perfettamente adattabili all'attività che si sta progettando. Proprio perché la regola raccoglie la

totalità dei casi di attività dello stesso tipo, e garantisce condizioni di sicurezza ugualmente efficaci, gli standard richiesti si attestano sui livelli più elevati.

Insomma, è una coperta lunga e larga di cautele onnicomprensive che riduce il rischio di incendio ma richiede molta stoffa. È un'impostazione garantista ma "pomposa" che forse, oggi, il Paese deve rivedere. Deve essere valutato il costo nell'onnicomprendività della regola tecnica verticale per capire quando e quanto ridurlo, senza naturalmente alleggerire la tutela in materia di prevenzione incendi.

Si dovrebbe intraprendere una direzione di semplificazione delle norme, parallela a quella già attuata per le procedure, che aiutereb-



be noi progettisti a portare a termine, celermente, progettazione ed esecuzione delle opere delle attività in categoria "A," senza arenarci sul balzello della richiesta di deroga.

D **L'istanza di deroga è, secondo lei, una prassi inutile?**

Non è sempre inutile ma c'è deroga e deroga.


In linea generale il concetto di poter derogare ad una prescrizione tecnica proponendo una misura di sicurezza cosiddetta equivalente, è utile e può portare anche un valore aggiunto nella progettazione antincendio. Certo è che quando si chiede una deroga per-

ché il numero di scalini è diverso da quello prescritto nella regola tecnica di riferimento non stiamo diminuendo il livello di sicurezza dell'attività, ma solo tentando di uscire da una maglia troppo stretta della regola tecnica. Quando si parla di semplificazione, secondo me, si devono affrontare queste rigidità delle regole tecniche dando la possibilità a noi progettisti di dimostrare che alcune prescrizioni generalmente valide, possono diventare eccessivamente cautelative e inutilmente esose.

E, anche per la progettazione delle attività B e C si potrebbero studiare soluzioni ritagliate sulle reali necessità di sicurezza di un'attività collocata in un edificio piuttosto che in un altro, frequentata da lavoratori e non da utenti, ubicata in centro o in periferia. Possiamo trovare tanti parametri che caratterizzano il rischio di incendio oltre a quelli che classificano le attività nel D.P.R. 151. In alcuni casi le soluzioni che tengono conto di questi aspetti peculiari di un'attività rispetto ad un'altra del medesimo tipo, potrebbero conferire anche maggior sicurezza.

D **Permettere ai progettisti di proporre soluzioni alternative a quelle della regola tecnica può essere un obiettivo utile, ma è questo che si intende per semplificazione nella progettazione antincendi?**

No, questo è solo un aspetto. Sarebbe ancora più auspicabile semplificare le norme. Anche nella prevenzione incendi, la produzione normativa del Paese è stata abbondantissima e accresciuta anche dall'influenza comunitaria. Ormai, quella della progettazione antincendio, è una vera specializzazione. Non ci si può improvvisare perché la base normativa di riferimento richiede una stratificazione di conoscenze costante nel tempo. Occorre aggiornarsi continuamente, seguire l'emanazione non solo di provvedimenti legislativi ma anche di circolari, chiarimenti e note interpretative dei Vigili del fuoco.





È diventato veramente complesso, troppo. Basti pensare che in una sola attività civile, ad esempio la realizzazione di un'attività commerciale, il progettista deve consultare una regola tecnica verticale che richiama al suo interno prescrizioni riguardanti altri disposti legislativi relativi alle caratteristiche delle strutture, dei rivestimenti, dei mobili ecc. che scaturiscono dalla legislazione italiana e comunitaria.

Poi c'è tutta la progettazione impiantistica che è in continuo sviluppo e riguarda la parte elettrica, quella di condizionamento ecc. Ancora, si deve consultare la legislazione tecnica relativa agli impianti antincendio e, infine, alla gestione dell'attività.

Insomma, un ginepraio di norme che richiede la bussola per orientarsi.

E se, terminata la progettazione dell'attività commerciale, si affronta quella di un cinema si ricomincia daccapo....

È anche vero che molte regole tecniche si ripetono, come una liturgia ripropongono le soluzioni antincendio condivise già indicate in altre regole tecniche.

Però riproporre diventa ridondante, soprattutto per i progettisti che hanno un'esperienza datata nel settore.

Spesso seguiamo regole tecniche nelle qua-

li i tre quarti delle prescrizioni sono patrimonio conosciuto e i livelli di sicurezza richiesti sono comuni a molte le attività (ad esempio reazione al fuoco dei materiali, accessibilità ai mezzi di soccorso, impianti elettrici ecc.). Molte di queste prescrizioni potrebbero essere stralciate dalle regole tecniche verticali rimandando al bagaglio legislativo già esistente. La regola verticale potrebbe contenere solo le prescrizioni che caratterizzano un'attività rispetto ad un'altra, indicandone il livello di sicurezza richiesto. Una specie di decalogo snello che completa l'insieme di prescrizioni trasversali alle attività e valide per tutte con gli stessi obiettivi e risultati attesi. Un esempio per tutti è quello della classificazione della reazione al fuoco dei materiali che riporta in ogni regola verticale i le disposizioni contenute nel d.m. del 2005.

Da questa chiacchierata sono emersi veramente molti spunti di confronto tra Professionisti, Imprenditori e Vigili del fuoco.

Nel prossimo numero proveremo ad ascoltare un'altra delle parti coinvolte in questo processo di evoluzione e cambiamento che sta investendo la prevenzione incendi, il Direttore Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco...